



federambiente

AUDIZIONE

**COMMISSIONE 13° – TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

Esame, in sede consultiva, del Ddl *“Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali”*

(collegato ambientale alla Legge di Stabilità 2014)

(AS 1676 Governo).

Roma, 12 gennaio 2015

INTRODUZIONE

Federambiente associa e rappresenta le imprese italiane che gestiscono il ciclo integrato dei rifiuti urbani, per oltre 37 milioni di cittadini, e dei rifiuti speciali raccogliendo e trattando ogni anno i due terzi dei rifiuti urbani prodotti a livello nazionale. Imprese oggi in maggioranza strutturate in Spa, possedute o partecipate dagli enti locali, in alcuni casi anche quotate in Borsa, fortemente radicate nei loro territori e depositarie di un'esperienza che, spesso, nasce fin dall'origine delle prime aziende municipalizzate, oltre un secolo fa.

Nel sistema delle imprese associate si è accumulato un capitale costituito da saperi, relazioni, competenze tecniche che rappresentano una articolata realtà industriale impegnata a fornire servizi efficienti, efficaci, orientati alla tutela della salute e dell'ambiente. Ed è a partire da questi principi che si sono sviluppate – sia pure a differenti livelli e a differenti velocità tra le diverse aree del Paese – iniziative fortemente orientate allo sviluppo di una *green economy* anche nell'ampio settore della gestione dei rifiuti intesa come attività amica dell'ambiente e al tempo stesso, economicamente sostenibile e quindi in grado di coniugare interessi diversi e apparentemente contrastanti.

Come abbiamo avuto modo di evidenziare in occasione dell'indagine conoscitiva sulla Green Economy svolta dalla Commissione Ambiente della Camera dei Deputati nel dicembre 2013, la gestione del ciclo dei rifiuti presenta oggi diversi elementi innovativi nell'ottica della promozione di una gestione ambientalmente sostenibile.

Seguendo la gerarchia indicata dall'Unione Europea in materia di gestione dei rifiuti, da anni le imprese associate lavorano in un ottica di *green economy*, con criteri d'efficacia, efficienza e tutela dell'ambiente, ponendo la massima attenzione su tutte le fasi del ciclo, dalla prevenzione, alla raccolta differenziata, alla fase del recupero di materia ed energia fino allo smaltimento con l'obiettivo di una chiusura virtuosa del ciclo che minimizzi l'uso della discarica su tutto il territorio nazionale.

Dal punto di vista della gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani, due aree del nostro Paese – il **Mezzogiorno e il complesso delle città metropolitane** – sono oggi viste come le principali criticità. Se questo, da tanti punti di vista, è purtroppo indubbiamente vero, è però altrettanto vero che proprio quelle stesse aree possono oggi diventare delle opportunità, delle occasioni di riscatto e di sviluppo. È la nostra esperienza e soprattutto quella delle imprese nostre associate ad evidenziarlo: sia nelle aree metropolitane sia nel complesso del Mezzogiorno esistono concrete possibilità, che le istituzioni devono attentamente osservare e contribuire a far crescere, sostenendo lo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali piccole e medie, a partire per esempio dall'organizzazione di sistemi di raccolta mirati.

Per consolidare e sviluppare ulteriormente il settore è opportuno che si verifichino condizioni che, al momento, appaiono purtroppo ancora non realizzate.

In particolare:

- un quadro sempre più ampio di **coerenza con la normativa europea**;
- uno strutturato **sistema di regolazione nazionale** che sia coerente anche con i livelli regionali;
- una indicazione chiara e oggettivamente premiante per favorire i **processi di aggregazione**
- un **sistema di finanziamento autonomo** del settore

E' necessario altresì che si raggiunga un quadro di stabilità normativa: il sovrapporsi continuo, a tratti convulso, di leggi, decreti e norme che, spesso in contraddizione tra loro, ormai da diversi anni modificano praticamente di giorno in giorno le condizioni in cui le imprese del settore si trovano a operare è elemento di confusione, di freno a qualsiasi prospettiva di sviluppo. Norme complesse, contraddittorie, di difficile se non impossibile applicazione, divieti che si trasformano in obblighi e viceversa, lacci che imbrigliano le imprese limitando loro la possibilità di competere e investire: tutto ciò non aiuta, e anzi allontana l'obiettivo di un sistema di gestione dei rifiuti industrialmente maturo e competitivo sul mercato globale.

In questa ottica, relativamente al testo del Ddl "**Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali**", oggetto della odierna audizione di Federambiente, si rappresentano alcune

considerazioni di carattere generale nonché una proposta di emendamento al testo del provvedimento

REGOLAZIONE

Le disposizioni di cui all'articolo 20 ampliano e trasferiscono al Ministero dell'Ambiente le funzioni già attribuite dal D. Lgs. 152/06 all'Osservatorio nazionale sui rifiuti. La costituzione dell'Osservatorio ha rappresentato una interessante disposizione – che purtroppo alla prova dei fatti si è rilevata poco efficace – del Decreto Ronchi, che delegava ad un soggetto “terzo” importanti compiti tra i quali quelli di garantire *“l’efficacia, l’efficienza e l’economicità della gestione dei rifiuti”*. La presa d’atto della cessazione dell’operatività dell’Osservatorio può rappresentare l’occasione per valutare l’opportunità di prevedere, anche per il settore dei rifiuti, l’istituzione di un’Autorità di regolazione indipendente.

Federambiente ritiene che su questo punto sia necessaria una evoluzione del sistema di governance del settore. Si tratta della necessità di individuare un soggetto che abbia un ruolo di regolazione, verifica e sanzionamento a livello nazionale e possa operare in piena autonomia e con indipendenza tra i diversi livelli di governo (nazionale, regionale, comunale). Come è noto la disciplina di settore attribuisce allo Stato un ruolo di indirizzo e coordinamento strategico, alle regioni le funzioni di programmazione del servizio attraverso i piani regionali di gestione dei rifiuti, ai comuni il compito di organizzazione del servizio. Questa frammentazione, accompagnata al susseguirsi di numerosi provvedimenti normativi non sempre coerenti, ha determinato un panorama nazionale fortemente eterogeneo. Variano infatti da regione a regione la dimensione e le caratteristiche degli Ambiti Territoriali Ottimali, gli enti di governo.

Può quindi essere opportuno prevedere un’Autorità nazionale tra i cui compiti vi siano:

- l’elaborazione dei parametri per l’individuazione dei “costi standard” e la definizione di un sistema tariffario equo e trasparente basato sul principio comunitario “chi inquina paga” e sulla copertura integrale del costo del servizio
- l’elaborazione di linee guida per la separazione contabile e amministrativa dei costi delle singole prestazioni anche ai fini della corretta disaggregazione per funzioni, per aree geografiche e per categorie di utenze
- l’adozione di provvedimenti che favoriscano la realizzazione degli investimenti infrastrutturali
- la definizione di criteri omogenei per l’individuazione degli Ambiti Territoriali Ottimali.
- l’elaborazione di uno schema standard per i contratti di servizio

- l'individuazione dei criteri per lo svolgimento delle funzioni di regolazione e controllo del servizio
- la verifica degli obiettivi previsti dalle diverse Direttive comunitarie e l'accertamento del rispetto della responsabilità estesa del produttore da parte dei produttori e degli importatori di beni.

Molte di tali attività, proposte da Federambiente proprio nel corso dell'audizione del Ddl in oggetto presso la Camera dei Deputati, hanno in effetti trovato posto all'interno delle previsioni di cui all'articolo 20 in esame.

Appare, peraltro, necessario procedere ad un duplice sforzo ulteriore:

- da un lato, introdurre l'espressa previsione del potere/dovere di definire i criteri generali per la delimitazione delle ATO, per l'affidamento del servizio e per la definizione delle tariffe, a maggior ragione con la necessaria implementazione dell'applicazione della tariffa puntuale e degli incentivi di cui all'art.36 ;
- dall'altro, l'attribuzione di queste e delle ulteriori competenze già previste ad un soggetto terzo, in grado di garantire la necessaria indipendenza nella regolazione e nel controllo di tale settore che, al pari degli altri settori industriali, necessita oggi di un intervento di coerenza e sviluppo nella regolazione.

Per evitare la duplicazione di strutture si può prevedere, come per il settore idrico, che le funzioni attinenti al settore dei rifiuti siano svolte dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, finanziandole con modalità analoghe.

E' evidente che un soggetto terzo e autorevole in grado di garantire analisi e informazioni oggettive, può svolgere un ruolo importante per ricostruire anche nel campo dei rifiuti un rapporto di fiducia tra cittadini, istituzioni e aziende.

PROCESSI DI AGGREGAZIONE E GESTIONE PER AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI

Al fine di incentivare le aggregazioni tra gli operatori e pervenire ad una razionalizzazione del comparto, soprattutto nelle Regioni situate al Sud, ove l'organizzazione del servizio per ambiti territoriali ottimali è meno avanzata, sarebbe opportuno introdurre una norma che regoli l'esercizio dei poteri sostitutivi nel servizio di gestione integrata dei rifiuti – similmente a quanto già previsto in via generale per tutti i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica dal novellato articolo 3-bis del D.L. 138/2011, convertito con L. 148/2011 e per il servizio idrico integrato (il cui disegno legislativo inerente la governance e le modalità di affidamento è per molti aspetti simile al modello

vigente per il servizio rifiuti) dall'articolo 7 del D.L. 133/2014, che ha inciso sulla disciplina di cui alla parte III del Codice Ambiente – tenendo in adeguata considerazione le caratteristiche proprie di detto servizio (in particolare con riferimento alla peculiare connotazione come servizio a rete), al fine di addivenire in tempi brevi all'affidamento per Ambito Territoriale Ottimale.

Tale previsione normativa si porrebbe, inoltre, in linea con le recentissime disposizioni introdotte dalla L. 190 del 23 dicembre 2014 (c.d. Legge di Stabilità 2015) che, all'articolo 1, comma 609, apportando numerose modifiche al disposto di cui al citato articolo 3-bis del D.L. 138/2011, introduce una serie di misure premianti nei confronti degli enti locali proprietari che avviino processi di aggregazione societaria e, ai successivi commi 611-614, prevede l'attivazione da parte delle p.a. locali di un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni comunque possedute (anche in via indiretta) che dovrebbe tener conto di alcuni criteri, tra i quali rientra quello delle aggregazioni per quel che concerne le società che svolgono SPL a rilevanza economica.

A questo proposito con riferimento ad esempio all'art. 23 riteniamo fondamentale che gli obiettivi e i criteri da individuarsi per il loro raggiungimento, non prescindano dal condiviso obiettivo di pervenire in tempi rapidi ad una gestione di ambito.

INVESTIMENTI E FINANZIAMENTO

Il sistema di finanziamento del settore ha conosciuto negli ultimi anni una serie di passi indietro: per poter crescere, irrobustirsi, strutturarsi come realtà industriale matura, il sistema delle imprese che gestiscono il ciclo integrato dei rifiuti urbani ha bisogno di modalità di finanziamento stabili, fuori della logica della tassa e, al contrario, fermamente ancorate alla logica del corrispettivo per il servizio prestato, la sola che può consentire a un sistema imprenditoriale di programmare, crescere, comprare e vendere attività economiche e crearne di nuove.

In particolare, riteniamo opportuno l'istituzione di un apposito fondo di garanzia in grado di supportare gli investimenti nel campo delle opere ambientali ed un sistema di finanziamento autonomo da altre forme di prelievo su materie estranee alla gestione dei rifiuti, non caratterizzato da continue richieste di modifiche e che vada nella direzione del principio europeo "chi inquina paga".

Il comparto dell'igiene urbana necessita di un sistema che garantisca agli operatori sia la certezza dei flussi di pagamento sia la stabilità delle assunzioni poste alla base dei piani di investimento rilevando che i cambiamenti normativi con efficacia retroattiva possono far venire meno la sostenibilità economica degli investimenti. Federambiente stima che per superare le emergenze in

alcune regioni e chiudere il ciclo integrato con investimenti nella filiera del riciclo (distretti del riciclo, impianti di compostaggio e trattamento della frazione organica) siano necessari investimenti per oltre 7 miliardi di euro. Come è stato illustrato nel Green Book 2014 l'analisi della serie storica degli investimenti registra negli ultimi anni un calo significativo dovuto anche alla mancanza di adeguate forme di finanziamento.

Fondo di garanzia delle opere ambientali

L'accesso ai mercati finanziari per le società non quotate è particolarmente complesso e costoso. Può quindi essere interessante prevedere anche per il settore dei rifiuti l'istituzione di un Fondo di garanzia per promuovere gli investimenti, così come previsto all'art. 42 del Ddl per il settore idrico, fermo restando la tutela della libera concorrenza ed il rispetto della normativa comunitaria in tema di aiuti di stato. Garantire un sistema di finanziamento "dedicato" determina vantaggi evidenti:

- si rafforzano soggetti industriali in grado di operare nel mercato in maniera efficiente
- si colmano i gap territoriali infrastrutturali che caratterizzano in particolare alcune regioni.

E' evidente che per favorire nuovi investimenti è necessario prevedere un significativo snellimento e velocizzazione delle procedure di autorizzazione. Per gli investitori le garanzie di regole chiare e di tempi certi assumono importanza decisiva ai fini delle decisioni di investimento.

Tariffa puntuale

Federambiente è da sempre impegnata a favorire lo sviluppo della tariffa rifiuti, in luogo della tassa di impostazione patrimoniale, proprio per favorire una gestione industriale del settore, per rendere più trasparente il servizio e responsabilizzare i vari attori coinvolti (istituzioni, cittadini/utenti e imprese di gestione).

In molte aree del paese l'applicazione del sistema tariffario ha consentito una positiva evoluzione in tale direzione dei servizi di gestione dei rifiuti, ponendo le basi per successive ulteriori evoluzioni al fine di perseguire il principio europeo del "chi inquina paga".

Purtroppo Federambiente deve constatare che, invece, le riforme – involutive - su questa materia non hanno tenuto in minimo conto quanto realizzato nel Paese, spesso generando confusione e disagio oltre che ai cittadini anche ai comuni ed alle imprese di gestione, segnando in questo modo un negativo arretramento rispetto a quanto realizzato.

Federambiente ritiene che una ripartenza sia possibile, anche nel breve termine, e quindi vuole richiamare l'attenzione su questo argomento strategico.

Il comma 667 dell'art. 1 della L. 147/2013 (Legge di stabilità 2014) prevede che con Regolamento da emanare su proposta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sono

stabiliti i criteri per la realizzazione di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico finalizzati ad attuare un modello di tariffa commisurata al servizio reso. Il ddl in esame all'art. 31 propone di traslare la data di emanazione del decreto entro un anno dalla entrata in vigore del Ddl stesso.

Federambiente evidenzia che è necessario emanare quanto prima il Regolamento sopra citato per dare certezza anche in questo settore della gestione dei rifiuti.

Le esperienze di applicazione della tariffa puntuale oggi si stima coinvolgano circa 2 milioni di abitanti. Non si tratta di sole esperienze sporadiche di piccoli comuni isolati, ma di un vero proprio modello gestionale applicato con successo da piccole società di un solo comune ma anche da gestori di interi ambiti ottimali che hanno acquisito una esperienza ultradecennale.

La sequenza spesso contraddittoria di norme ed il vuoto normativo su diversi aspetti della materia ha prodotto una serie di sperimentazioni territoriali e l'adozione di diversi sistemi che ora richiedono da una parte conferme e dall'altra linee guida metodologiche che consentano di evolvere verso un sistema industriale e un modello diffondibile.

Per questo riteniamo importante che il provvedimento previsto dal comma 667 della Legge di Stabilità 2014 si ponga alcuni obiettivi specifici:

- confermare il supporto giuridico per l'inclusione del modello di gestione tariffario alla natura corrispettiva nel rapporto gestore-cliente;
- incoraggiare la diffusione delle pratiche di tariffa puntuale, prevedendo accanto a sistemi di riferimento standard a regime anche la possibilità di sperimentare le fasi di avvio e di transizione dal previgente al nuovo modello tariffario; a tal fine è auspicabile che la definizione di meccanismi e metodi per l'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso, possano costituire anche un quadro di riferimento per i sistemi di transizione;
- nel rispetto del concetto di proporzionalità della tariffa puntuale, confermare il principio di universalità del servizio per tutti i produttori di rifiuti urbani, consentendo la partecipazione dei clienti anche ai costi fissi del sistema di gestione, articolando opportunamente la tariffa anche in una quota fissa distributiva accanto alla quota variabile di consumo proporzionale, senza escludere che le medesime quote possano avere opportune articolazioni polinomiali;
- confermare l'impostazione incentivante di misurazione principale del rifiuto residuo come requisito necessario e sufficiente per l'accesso al concetto di tariffa puntuale, considerando le misurazioni di altre frazioni o flussi come accessori alla tariffa puntuale; includere fra gli accessori anche le riduzioni tariffarie per le frazioni avviate a riciclaggio;

- la definizione del metodo tariffario puntuale avvenga mediante criteri quanto più possibile “semplici” per la misurazione e quantificazione del rifiuto, in peso o in volume, declinata in modo flessibile a livello locale in funzione del modello di servizio adottato, garantendo l’omogeneità di articolazione e i margini di flessibilità mediante determinazione a livello di Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale ove costituite. Si sottolinea l’importanza che i costi aggiuntivi, soprattutto nella fase di avviamento e messa a regime, inerenti le strumentazioni tecnologiche ed organizzative per l’applicazione della tariffa puntuale siano economicamente sostenibili;

Relativamente agli ulteriori articoli e temi relativi alla gestione dei rifiuti si evidenzia quanto segue.

Articolo 12 (*Applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici per le forniture e negli affidamenti di servizi*)

Fermo restando l’apprezzamento di Federambiente per misure volte a valorizzare gli aspetti ambientali nelle politiche di acquisto di beni e servizi della Pubblica amministrazione, deve evidenziarsi che l’articolo 12 del Ddl appare concettualmente errato nella misura in cui vorrebbe estendere la propria portata applicativa anche al settore dei servizi di igiene ambientale.

In particolare la citata disposizione, introducendo l’articolo 68-bis all’interno del c.d. Codice Appalti (D. Lgs. 163/2006), ricomprende “l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani”, di cui all’allegato 1 al DM 13/02/2014, tra le “gare d’appalto” assoggettate all’obbligo di prevedere, nei relativi bandi e nei documenti delle gare, le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei decreti recanti criteri ambientali minimi per almeno il 50 per cento del proprio valore. Per effetto del combinato disposto di cui ai commi 1 e 2 lettera a), del citato articolo 68-bis, pertanto, anche il settore dell’igiene ambientale risulterebbe soggetto a detto obbligo, trattandosi di un servizio indicato dal Piano di azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione.

Tralasciando le evidenti problematiche connesse all’applicazione pratica di detto obbligo in misura percentuale con riferimento all’espletamento di un servizio rispetto alla fornitura di un bene, ed alle modalità attuative derivanti in concreto dell’applicazione della percentuale del 50% del valore (fissata dal comma 2, art. 68-bis) ad altre percentuali (contenute nel citato DM 13/02/2014) riferite a specifici segmenti del servizio oggetto di affidamento, appare di estrema importanza evidenziare che il servizio di igiene urbana, lungi dal configurarsi alla stregua di un appalto, va più correttamente ricondotto all’interno della categoria delle concessioni di servizi, ricadenti nella disciplina di cui all’articolo 30 del citato Codice Appalti che, come noto, esclude le concessioni

dall'applicazione del codice, eccezion fatta per la parte relativa alla disciplina del contenzioso e per alcune specifiche disposizioni e principi espressamente citati.

Richiamare l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani all'interno di un articolo applicabile, a norma del codice stesso, esclusivamente agli appalti, potrebbe, quindi, apparire un tentativo surrettizio di ricondurre detta tipologia di servizi nell'alveo degli appalti.

Appare, inoltre, opportuno ricordare che già il Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'11 aprile 2008 (recante l'“Approvazione del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione”, c.d. PAN GPP), pur citando correttamente nelle premesse l'articolo 1, commi 1126 e 1127 della L. 296/2006 (c.d. Finanziaria 2007) – che stabiliscono l'attuazione e il monitoraggio di detto Piano, prevedendo l'adozione di misure volte all'integrazione delle esigenze di sostenibilità ambientale nelle procedure d'acquisto pubblico ed indicando gli obiettivi di sostenibilità ambientale da conseguire in determinate categorie merceologiche oggetto di procedure di acquisto pubbliche – nel richiamare, al punto 3.6 le suddette categorie, amplia l'originale disposto di cui al richiamato comma 1127, introducendo, tra le altre, anche la “gestione dei rifiuti”, non ricompresa tra le categorie originariamente previste dalla legge finanziaria, e successivamente oggetto di disciplina ad opera del citato DM 13/02/2014 .

Appare, quindi, del tutto consequenziale che se una siffatta estensione può essere accettata quando si disciplinano dei criteri volontari, atti ad assicurare la conformità del servizio a criteri ambientali, diversa conclusione deve raggiungersi con riferimento all'introduzione dell'obbligatorietà degli stessi in un settore che *ab origine* doveva esserne del tutto avulso.

Si propone pertanto di modificare l'articolo 68-bis, comma 2, lettera a), D. Lgs. 163/2006, come introdotto ad opera dell'articolo 12 del Ddl in esame, al fine di rendere il disposto in linea con la normativa comunitaria in materia di concessioni di servizi (cfr. da ultimo, la Direttiva 2014/23/UE) e con la normativa nazionale da cui traggono origine i Decreti Ministeriali.

Infine, giova ricordare che il Ddl AS 1678, attualmente all'esame della Commissione 8° del Senato della Repubblica, reca la “Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE”.

Tale Ddl, all'articolo 1, comma 1, lettera p), prevede tra i principi ed i criteri direttivi specifici che l'Esecutivo dovrà seguire nell'attuare la delega, "l'espressa abrogazione delle disposizioni del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163".

Pertanto, anche in vista dell'emanazione del decreto legislativo di recepimento delle menzionate direttive, potrebbe risultare opportuno rinviare la discussione dei temi inerenti detta materia in quella sede, anche al fine di renderne coerente il disposto con i principi dettati a livello sovranazionale che verranno recepiti nel prescritto testo unico.

PROPOSTE DI EMENDAMENTO AL TESTO DEL DDL

Articolo 24. *(Trattamento del rifiuto tramite compostaggio aerobico)*

Ai fini della corretta contabilizzazione dei flussi di rifiuti oggetto del presente articolo in ottemperanza degli obiettivi di cui all'articolo 181 comma 1 lettera a) del Dlgs 152/06 si chiede di aggiungere il seguente comma all'articolo 24 del Ddl in oggetto:

“7-ter. Ai fini della applicazione degli obiettivi nazionali di riciclaggio dei rifiuti urbani di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 181 del Dlgs 152/06, i flussi di rifiuti oggetto del presente articolo sono oggetto di contabilizzazione ai sensi dell'articolo 189 del Dlgs 152/06”.

Articolo 25. *(Sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare)*

Ai fini della corretta contabilizzazione dei flussi di rifiuti oggetto del presente articolo in ottemperanza degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio di cui all'articolo 181 comma 1 lettera a) del Dlgs 152/06 si chiede di aggiungere il seguente comma all'articolo 25 del Ddl in oggetto:

“6. Ai fini della applicazione degli obiettivi nazionali di riciclaggio dei rifiuti urbani di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 181 del Dlgs 152/06, i flussi di rifiuti oggetto del presente articolo sono oggetto di contabilizzazione ai sensi dell'articolo 189 del Dlgs 152/06”.

Articolo 35 *(Modifiche alla disciplina per la gestione degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti)*

Al comma 1, lettera b) le parole “o detengono” sono soppresse.

Al comma 1, lettera c) le parole "imprese di cui al comma 5, secondo periodo" sono sostituite con "imprese di cui al comma 5, primo periodo".

MOTIVAZIONE

L'emendamento proposto mira a fare chiarezza in merito agli obblighi in materia di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti. Senza le modifiche proposte, infatti, si renderebbe necessaria l'iscrizione al Consorzio o in alternativa l'organizzazione autonoma della gestione degli oli e grassi vegetali con relativo riconoscimento del sistema adottato, anche per le Imprese che effettuano la raccolta di queste tipologie di rifiuti.